

COMUNE DI FORMIGINE

(Provincia di Modena)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di C.C. n. 94 del 19/12/2024

Sommario

<i>Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....</i>	3
<i>Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta.....</i>	3
<i>Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....</i>	3
<i>Articolo 4 Misura dell'imposta.....</i>	3
<i>Articolo 5 Esenzioni</i>	3
<i>Articolo 6 Obblighi del responsabile del pagamento e degli adempimenti d'Imposta</i>	4
<i>Articolo 7 Controllo e accertamento imposta.....</i>	4
<i>Articolo 8 Sanzioni</i>	5
<i>Articolo 9 Riscossione coattiva.....</i>	5
<i>Articolo 10 Rimborsi.....</i>	5
<i>Articolo 11 Contenzioso.....</i>	5
<i>Articolo 12 Funzionario responsabile dell'imposta.....</i>	5
<i>Articolo 13 Decorrenza dell'applicazione dell'imposta e norme di rinvio</i>	5
<i>Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali.....</i>	6

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Formigine, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di dieci (10) soggiorni per notte nell'anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva.
4. Per strutture ricettive di cui al comma 2 si intendono quelle individuate agli articoli 9,12 e 13 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, nonché gli immobili destinati a locazione breve, di cui all'art.4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017.

Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Formigine, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 convertito con L. n.77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o corrispettivo nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b. le persone con handicap e invalidità certificata e il loro accompagnatore;
 - c. i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale e confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post-

universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
g. i dipendenti e i collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e gli stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro.

Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui al comma 1 lett. b), c), d), f) e g) è la presentazione da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti dell'esenzione.

2. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione trimestrale che i gestori delle strutture presentano entro il giorno 20 del trimestre successivo.

Articolo 6 Obblighi del responsabile del pagamento e degli adempimenti d'Imposta

1. Il responsabile è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto.
2. Il responsabile provvede, per conto dell'ospite, alla riscossione dell'imposta rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
3. Il responsabile effettua il riversamento al Comune delle somme incassate a titolo d'imposta entro il giorno 20 del trimestre successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario allo sportello o in via telematica su apposito conto corrente dedicato;
 - b) mediante pagamento diretto allo sportello della Tesoreria;
 - c) mediante canali di pagamento telematici, o altre forme o modalità attivate dall'Amministrazione comunale.
4. Il responsabile comunica trimestralmente al Comune entro il giorno 20 del trimestre successivo, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti paganti ed esenti.
5. Il responsabile inoltra la dichiarazione d'imposta esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
6. Resta l'obbligo della presentazione del conto di gestione al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
7. Il responsabile è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 7 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Articolo 8 Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate ed irrogate nel rispetto delle leggi di riferimento, dei principi generali e secondo le modalità stabiliti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 473 e della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'articolo 1, comma 784 e successivi, della Legge 27/12/2019, n.160 e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella misura minima dall'art. 4, comma 1-ter, quarto periodo del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 per i soggiorni “in struttura ricettiva” e dall'art. 4 del Decreto-legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni per i soggiorni “in locazione breve”.
4. Per le altre violazioni degli adempimenti amministrativi del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.

Articolo 9 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 10 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

Articolo 11 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ed ii.

Articolo 12 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Formigine.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 Decorrenza dell'applicazione dell'imposta e norme di rinvio

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Marzo 2025.
2. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto-legge 201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n.214, il regolamento per la disciplina

dell'importa di soggiorno ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Le misure dell'imposta potranno essere variate con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative tributarie vigenti e al Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, in quanto compatibili.